

COMUNE di VICOLI

Provincia di PESCARA

Cod.Fisc.n.00229630686 - Part. IVA n. 00229630686- Tel. 085/848140- Fax. 085/8488140

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 **OGGETTO:** IMPOSTA UNICA (I.U.C.).
TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
Data (T.A.R.I.) – ANNO 2014
30.7.2014

L'anno Duemilaquattordici, il giorno trenta mese di Luglio alle ore 21,10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	presenti	assenti
1-CAMPOBASSO Catia	si	
2-PIERDOMENICO Gabriele	si	
3-SAVINI Linda	si	
4-MARIANI Rosanna	si	
5- MORETTINI Maurizio		si
6- MASCILLI Valeria	si	
7- DI GIOVANNI Davide	si	
8- Piacentini Gianluca	si	
9- PASQUALONE Margherita	si	
10- BOTTINI Lorenzo	si	
11- DE AMICIS Isaura	si	

Assegnati n. 11	in carica n. 11	Presenti n. 10	Assenti n. 1
-----------------	-----------------	----------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig.ra CAMPOBASSO Catia il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e per quanto di competenza,

-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e per quanto di competenza,

ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere: favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) ;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA¹);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

¹ Eliminare i prelievi non applicati.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio ove sono riportate le tariffe da applicare di parte fissa e variabile, allegato al presente atto ;

Visto il Piano finanziario anch'esso allegato al presente atto ;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 26/07/2014 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- presenti n. 10
- astenuti n. --
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 2

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2014, come riportato negli allegati al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che con l'applicazione delle tariffe come sopra è assicurata la copertura del 100% del costo del servizio;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Inoltre, con apposita votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

- presenti n. 10
- astenuti n. --
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 2

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VICOLI
PROVINCIA DI PESCARA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile
001	CAT. DOMESTICA CON N.1 OCCUPANTE	0,8400	0,7000
002	CAT. DOMESTICA CON N.2 OCCUPANTI	0,8700	0,8500
003	CAT. DOMESTICA CON N.3 OCCUPANTI	0,9200	0,9500
004	CAT. DOMESTICA CON N.4 OCCUPANTI	0,9500	0,1050
005	CAT. DOMESTICA CON N.5 OCCUPANTI	0,9700	0,1100
006	CAT. DOMESTICA CON N.6 OCCUPANTI	0,9700	0,1150

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFFE UTENZE PERTINENZE DOMESTICHE
(AREE SCOPERTE-BALCONI-GIARDINI ECC.)

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile
0011	CAT. PERTINENZA DOMESTICA CON N.1 OCCUPANTE	0,8400	0
0012	CAT. PERTINENZA DOMESTICA CON N.2 OCCUPANTI	0,8700	0
0013	CAT. PERTINENZA DOMESTICA CON N.3 OCCUPANTI	0,9200	0
0014	CAT. PERTINENZA DOMESTICA CON N.4 OCCUPANTI	0,9500	0
0015	CAT. PERTINENZA DOMESTICA CON N.5 OCCUPANTI	0,9700	0
0016	CAT. PERTINENZA DOMESTICA CON N.6 OCCUPANTI	0,9700	0

COMUNE DI VICOLI
PROVINCIA DI PESCARA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE	FISSA AL MQ	VARIA BILE
0101	biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,	1,00	0,400
0102	Campeggi, distributori carburanti,	1,00	0,100
0103	Stabilimenti balneari	0,50	0,50
0104	Esposizioni, autosaloni	0,50	0,70
0105	Alberghi con ristorante	1,00	0,85
0106	Alberghi senza ristorante	1,00	0,70
0107	Case di cura e riposo	1,08	1,08
0108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,60
0109	Banche ed istituti di credito	1,00	0,70
0110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,00	0,65
0111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,00	0,60
0112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,00	0,75
0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	0,70
0114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,00	0,75
0115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,00	0,75
0116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,00	1,00
0117	Bar, caffè, pasticceria	1,00	0,85
0118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,00	0,80
0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,00	0,85
0120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,00	1,00
0121	Discoteche, night-club	1,00	0,80

COMUNE DI VICOLI
PROVINCIA DI PESCARA

Piano Finanziario TARI 2014		
Spese Netturbino/necroforo/Inserviente (1/3)	€	8.991,00
Spese (raccolta – trasporto –) ditta Cogepi	€	23.680,60
Spese (smaltimento –) ditta DECO	€	16.475,23
Spese per smaltimento rifiuti speciali e ingombranti (ditta COGEPI)	€.	3.850,37
Acquisto di Beni (sacchi – ramazze - ecc)	€	1.360,00
Manutenzione Automezzi	€	2.499,00
Quote consortili	€.	1.000,00
Varie, non classificabili	€.	143,80
Totale previsione di Spesa anno 2014	€	58.000,00
Totale previsione di Entrata	€	58.329,28
Avanzo di Entrata	€	329,28
Imprevisti	€	0
Differenza tra Entrata e Spese	€	+329,28

COMUNE DI VICOLI

Provincia di Pescara

pe 13
30.7.14

Data _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA LINICA (ILIC)
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI - (T.A.R.) - ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
 PARERE NON NECESSARIO

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		58.000,00		2014

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: CAMPOBASSO Catia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI LORENZO Piergiorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

N. 259 del Registro delle pubblicazioni

Data 28 AGO. 2014

IL MESSO COMUNALE
f.to: PIZZOLI Emilio

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, in data _____.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

dalla residenza comunale, li 28 AGO. 2014

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO

L'IMPIEGATO INCARICATO

(Emilio Pizzoli)

